



## **NOTIZIARIO DELLA STRUTTURA REGIONALE DEL PIEMONTE**

Anno XII, n. 2 (10 Gennaio 2014)

### **Sommario**

**L'Anp dice basta agli interventi unilaterali sulle retribuzioni**

**35 ore: sentenza di condanna della Corte dei conti ad una dirigente scolastica**

**"La contrattazione sindacale: tecniche e tattiche", corso di formazione, TO, 6 febbraio 2014**

**Consulenza previdenziale per i soci Anp**

---

### **L'ANP DICE BASTA AGLI INTERVENTI UNILATERALI SULLE RETRIBUZIONI**

E' appena di ieri il pasticcio sui 150 euro mensili, prima pretesi e poi "condonati" ai docenti. E mentre scriviamo non si sa ancora da dove saranno prelevate le risorse per evitare quel recupero. Se, come sembra, si metterà mano ancora una volta al MOF, di fatto questo risulterà azzerato.

E' l'ennesima riprova della disinvoltura ed anche dell'arroganza con cui ormai il Ministero dell'Economia si muove rispetto alla retribuzione dei lavoratori della scuola: come se si trattasse di un'elargizione sovrana e non di somme contrattate sulla base di accordi bilaterali.

Non si tratta di casi sporadici o isolati. Da oltre sei mesi è aperta per i dirigenti scolastici una vertenza per certi versi simile a quella che riguarda docenti ed ATA. L'Ufficio Centrale di Bilancio (emanazione del MEF presso il MIUR) pretende unilateralmente di applicare al Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato una modalità di calcolo non prevista da alcuna norma di legge, ma che risulta più penalizzante per la categoria di quella concordata al tavolo contrattuale, con la firma anche del MIUR. La conseguenza è che, se tale posizione sarà imposta con atto datoriale, i dirigenti scolastici rischiano di rimetterci oltre duemila euro annui a testa. Né va dimenticato che, in Sardegna ed in Campania, in esito ad analoghe precedenti vicende, recuperi erariali molto più pesanti sono già in atto da tempo.

L'Anp dice basta a queste prassi illegali e violente. E' tempo di ricordare con chiarezza e con tutta la forza necessaria che i contratti hanno valore di norma e che non possono essere stracciati a piacimento di una delle parti. Nel caso specifico, poi, si vorrebbe sapere chi sia il "datore di lavoro" cui fare riferimento, visto che i contratti integrativi nazionali e regionali vengono firmati con uffici del MIUR, ma è poi il MEF che decide se ed in quale misura dar loro applicazione. Se siamo diventati dipendenti del MEF gradiremmo saperlo: almeno forse entreremmo a parte dei numerosi (ed intoccabili) privilegi di cui essi hanno finora goduto. Ma fino a quando siamo dipendenti di un Ministero meno fortunato economicamente, chiediamo che i patti che firmiamo con il nostro datore di lavoro vincolino anche l'Amministrazione dello Stato nel suo insieme.

Siamo stanchi di reiterare rimostranze verbali e passi istituzionali, come finora abbiamo fatto per senso di responsabilità e nella convinzione di essere anche noi rappresentanti dello Stato sul territorio. Se i patti sono pezzi di carta, non lo sono per una parte sola: e, se vi saremo costretti, siamo pronti a trarne tutte le conseguenze.

---

## **35 ORE: SENTENZA DI CONDANNA DELLA CORTE DEI CONTI AD UNA DIRIGENTE SCOLASTICA**

Come da sempre sostenuto da ANP (e da sempre avversato da diversi sindacati generalisti) la cosiddetta riduzione alle 35 ore del personale ATA va concessa solo in casi eccezionali di gravosità ed è da escludersi assolutamente che il beneficio in esame possa aspettare indiscriminatamente a tutto il personale Ata a prescindere dalla valutazione delle singole posizioni individuali.

La sentenza della Corte dei Conti ha condannato una collega dirigente scolastica a risarcire lo Stato per un controvalore pari a tutte le ore ridotte (conteggiate su tutto il personale della sua scuola!), riconoscendo quale colpa grave l'aver firmato un contratto integrativo che estendeva il beneficio in modo generalizzato, senza valutazioni ad personam.

Questo il testo diramato dall'ARAN (<http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/settembre-2013/190-attualita/719-attualita-1>):

### **Corretta applicazione dell'art. 55 del CCNL del comparto Scuola**

Sono pervenuti numerosi quesiti all'Aran sulla corretta applicazione dell'art. 55 del CCNL del 29 novembre 2007 del comparto scuola concernente la riduzione dell'orario di lavoro, per il personale Ata, a 35 ore settimanali.

Secondo tale articolo, *“destinatario della riduzione d'orario a 35 ore settimanali è il personale Ata adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:*

- a) istituzioni scolastiche educative;
- b) istituzioni con annesse aziende agrarie;
- c) scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni la settimana.

*2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant'altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1”.*

Dalla norma su citata risulta evidente la presenza di due condizioni, una oggettiva e l'altra soggettiva, necessarie affinché il dirigente scolastico possa individuare il personale Ata destinatario della riduzione dell'orario di lavoro.

La condizione oggettiva afferisce alla natura stessa dell'istituzione scolastica (istituzione scolastica educativa o con annesse aziende agrarie) o alla strutturazione, nella scuola, dell'orario di servizio giornaliero del personale Ata superiore a 10 ore, per almeno 3 giorni a settimana, in modo da soddisfare particolari esigenze di funzionamento della scuola o di migliorarne l'efficienza e la produttività dei servizi.

La condizione soggettiva, invece, è data dal fatto che il personale Ata, proprio a causa dell'ampliamento dei servizi dell'istituzione scolastica o di altre situazioni di particolare gravosità, viene a subire un orario di lavoro “caricato” dalla presenza di più turni o da una forte oscillazione dell'orario ordinario.

Rispetto a tali “gravosità”, ecco che la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali rappresenta una sorta di compensazione per il personale individuato.

Per meglio comprendere il concetto di gravosità ci è d'aiusilio l'art. 52 del CCNL di riferimento, riguardante la modalità di prestazione dell'orario di lavoro del personale Ata.

Tale articolo opera una distinzione tra orario di lavoro flessibile, plurisettimanale e turnazioni e, proprio con riferimento a quest'ultima modalità di svolgimento dell'orario di lavoro, precisa, tra le altre cose, che si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio.

Quindi, ciò che contraddistingue il lavoro a turni dal lavoro flessibile e dal lavoro plurisettimanale è la notevole oscillazione del servizio con connessa alternanza tra lavoratori incaricati di coprire l'intero arco del servizio.

Ne consegue che il personale Ata individuato dal successivo art. 55 viene accomunato al turnista quanto al disagio psico-fisico che ne deriva e ai correlati benefici compensativi.

A questo punto risulta pleorico rimarcare che soltanto se si verificano simultaneamente i due presupposti oggettivi e soggettivi sopra descritti il dirigente scolastico potrà procedere alla individuazione del personale Ata avente diritto alla riduzione dell'orario di lavoro, stante che è da escludersi che il beneficio in esame possa spettare indiscriminatamente a tutto il personale Ata a prescindere dalla valutazione delle singole posizioni individuali.

Di recente, a conferma di questa disamina dell'art. 55 sopra citato, già art. 54 del CCNL scuola del 24 luglio 2003, è intervenuta una delibera della Corte dei conti, III Sezione giurisdizionale centrale d'appello, n. 482/2013, che ha condannato una dirigente scolastica per danno erariale per violazione dell'art. 40, comma

3, del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 54, *rectius* 55, del CCNL scuola.

Nel merito della questione si rileva che il Collegio ha riformato la sentenza dei giudici di primo grado, i quali, pur considerando la condotta della dirigente contraria alle disposizioni normative sopra citate, non l'avevano ritenuta connotata da negligenza al punto di radicare la responsabilità amministrativa, e ha accolto appieno i motivi di gravame del procuratore generale riconoscendo la sussistenza della colpa grave nel comportamento della dirigente scolastica e la sua conseguente risarcibilità del danno prodotto.

La giurisdizione d'appello ha infatti constatato che la dirigente ha stipulato il contratto integrativo, volto alla riduzione dell'attività lavorativa del personale Ata, in assenza delle condizioni previste dall'art. 55 del CCNL di categoria (turnazioni, orario superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni settimanali, ecc.) determinando in questo modo un danno erariale rappresentato, secondo il Collegio, dal controvalore della retribuzione per le giornate non lavorate.

Tale danno risulta risarcibile in considerazione sia dell'antigiuridicità della condotta che della gravità della colpa della pubblica dipendente che l'ha prodotto.

La condotta è antigiuridica in quanto la dirigente con il suo comportamento ha violato sia l'art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, il quale sancisce il divieto di sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con i vincoli posti dalla contrattazione nazionale, sia l'art 54, *rectius* 55, del CCNL scuola che prevede le fattispecie tipiche della riduzione a 35 ore dell'orario di lavoro del personale Ata (tra cui non rientra quella in concreto verificatasi nell'istituto scolastico e caratterizzata da una carenza di organico tale da non rendere necessaria la rimodulazione dell'orario di servizio degli addetti, passati da 19 a 18 unità).

Quanto alla gravosità della colpa essa è stata ritenuta insita nella circostanza che l'accordo integrativo è stato stipulato dalla dirigente scolastica nonostante il parere contrario del direttore dei servizi generali amministrativi e il rilievo formale dei revisori dei conti.

---

## **“LA CONTRATTAZIONE SINDACALE: TECNICHE E TATTICHE”**

**Corso di formazione organizzato da ANP Piemonte in collaborazione con l'Unione Industriale di Torino**

**Relatore: Dr. Massimo Richetti, coordinatore dell'area sindacale dell'Unione Industriale di Torino.**

**Giovedì 6 febbraio 2014 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso il L.C. “Massimo D’Azeglio”, Via Parini 8 - Torino**

**Programma:**

- Contrattazione sindacale
- la trattativa : preparazione ed obiettivi
- la composizione del tavolo sindacale
- lo svolgimento del negoziato
- le tecniche di negoziazione sindacale
- il comportamento dei negoziatori
- la conclusione della trattativa

**Al corso sono ammessi i colleghi iscritti ad Anp. Occorre prenotarsi inviando una mail a: [anpiemonte@virgilio.it](mailto:anpiemonte@virgilio.it) entro il 31 gennaio 2014.**

---

## **CONSULENZA PREVIDENZIALE PER I SOCI ANP**

Per corrispondere a esigenze sempre più sentite dai colleghi, il Direttivo Regionale Anp ha deliberato di destinare ai propri iscritti (dirigenti, docenti) una consulenza previdenziale gratuita fornita da Giuliano COAN, esperto previdenziale, già docente e consulente di un Istituto di Previdenza, relatore dei corsi Dirscuola/Italia Scuola e Ceida-Roma, autore di studi e pubblicazioni settoriali.

La consulenza avverrà nella sede dell'ITC “R. Luxemburg”, C.so Caio Plinio 6 TORINO (fronte stazione Lingotto) secondo un calendario reso pubblico nel presente “Notiziario”.

Le richieste di consulenza vanno inviate a Carlo COLOMBANO, tel. 389.27.22.366, e-mail [colombanoc@hotmail.com](mailto:colombanoc@hotmail.com) –E’ opportuno che gli interessati si presentino con l’ultimo cedolino

stipendiale.

**Il prossimo appuntamento è previsto per martedì 18 febbraio 2014, ore 13.30-18.00 e mercoledì 19 febbraio 2014, ore 9.30-13.30.**

---

### **CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA**

I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP da parte dell'Avv. Giuseppe PENNISI avverranno nella sede del Liceo Classico M. D'Azeglio, Via Parini 8 - TORINO. **Il prossimo incontro sarà il 13 gennaio 2014.** Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: [c.colombano@virgilio.it](mailto:c.colombano@virgilio.it)).

Incontri bimestrali si svolgono anche nelle sedi decentrate di Fossano e Vercelli. Prenotare gli incontri tramite i colleghi Paolo CORTESE ([cortese@libero.it](mailto:cortese@libero.it)) e Giovanna TAVERNA ([g.taverna@libero.it](mailto:g.taverna@libero.it)).

In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l'elenco dei colleghi, membri del rinnovato Direttivo regionale, cui far riferimento:

Davide Babboni, tel. 331.74.61.642, e-mail [d.babboni@tin.it](mailto:d.babboni@tin.it)

Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail [s.barsottini@virgilio.it](mailto:s.barsottini@virgilio.it)

Mauro Brancaloni, tel. 0131898035, 3356711501, e-mail [mauro.brancaloni@istruzione.it](mailto:mauro.brancaloni@istruzione.it), per questioni riferite alle Alte Professionalità

Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: [claudiobruzzone@libero.it](mailto:claudiobruzzone@libero.it)

Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail [colombanoc@hotmail.com](mailto:colombanoc@hotmail.com)

Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail [cortese@libero.it](mailto:cortese@libero.it)

Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail [antonio.denicola@istruzione.it](mailto:antonio.denicola@istruzione.it)

Patrizia Ferrero, tel. 335.64.61.764, e-mail: [preside@giobert.it](mailto:preside@giobert.it)

Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: [francavillafranco@libero.it](mailto:francavillafranco@libero.it)

Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, [gillomg@alice.it](mailto:gillomg@alice.it),

Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: [pavila1@libero.it](mailto:pavila1@libero.it)

Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: [santino.mondello@libero.it](mailto:santino.mondello@libero.it)

Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: [marioperrini@libero.it](mailto:marioperrini@libero.it)

Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: [re.ivan@gmail.com](mailto:re.ivan@gmail.com)

Giovanna Taverna, tel. 0161831942, 380.51.73.985, e-mail [g.taverna@libero.it](mailto:g.taverna@libero.it)

Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail [valeria.valenti2@fastwebnet.it](mailto:valeria.valenti2@fastwebnet.it), per questioni di scuola dell'infanzia e primaria.

Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO  
Tel. 389.27.22.366; e-mail: [anppiemonte@virgilio.it](mailto:anppiemonte@virgilio.it)

Il presente *Notiziario* viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richianda

**Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti**